



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.18/001606-02

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE N. 118 - AUMENTO QUANTITATIVI TRATTATI NELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI SALUZZO.

PROPONENTE: COSTRADE S.R.L., REG. PASCHERE N. 33, 12037 - SALUZZO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 20.07.2020 con prot. n. 40830, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta Costrade S.r.l., con sede legale in Reg. Paschere n. 33 a Saluzzo;
- con nota provinciale prot. n. 41193 del 21.07.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 21.07.2020 al 3.09.2020;
- con nota prot. n. 41192 del 21.07.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 42736 del 28.07.2020 l'**ASL CN1**, ha comunicato che a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto.
 - con nota prot. n. 46555 del 17.08.2020 la **Città di Saluzzo** ha comunicato che, dal punto di vista urbanistico, non sussistono motivi ostativi in merito alla verifica della procedura di VIA ex art. 19 D.lgs. 152/2006 in oggetto con le seguenti precisazioni:
 - L'area interessata dalle attività in oggetto deve essere contenuta nei limiti della zona di PRGC "Hs-2" - "A" destinata ad usi produttivi di tipo "i1" con specifica: "usi legati al recupero di materiali inerti", come per giunta pare risultare dall'esame del documento "Verifica di Assoggettabilità alla VIA" datato luglio 2020 (planimetria a tergo pag. 3 e a pag. 10);
 - La realizzazione degli "spalloni divisorii in pietra" dovrà essere oggetto di specifico titolo abilitativo edilizio.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 22 settembre 2020 ha evidenziato

quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica AUA dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto;
2. Dal punto di vista tecnico, attualmente la Ditta è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale n. SU15/14-TU del 08.10.2015 per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi individuati ai punti 7.1, 7.6, 7.31 bis del DM 05/02/1998 e s.m.i. (attività R13-R5). L'impianto, infatti, risulta autorizzato per un quantitativo annuo di rifiuti recuperati pari a 14.000 t/anno e, per quanto dichiarato, con il presente progetto si prevede di portare il quantitativo a 60.000 t/anno.
Il sito di intervento è localizzato in Regione Paschere 33 e risulta identificata al Catasto sui mappali n. 118 – 119 – 116 – 114 – 106 e 110 del foglio 27 ed insiste su un'area complessiva per una superficie totale di circa 87.000 m². a circa 5 Km dall'abitato di Torre San Giorgio.
3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Considerando un numero di giorni lavorativi pari a 240 gg/anno, si può considerare una media di trattamento pari a circa 250 ton/giorno.

QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI IN ENTRATA ALL'IMPIANTO (previsti)			
Tipologia	Tonn	Peso specifico apparente tonn/mc	Mc
Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	20.000	1,8	11.111
Miscele bituminose	5.000	1,8	2.778
Terre e rocce di scavo	35.000	1,6	21.875
TOTALE	60.000		35.764

La ditta non ha previsto per il punto 7.6 la produzione di end of waste nella planimetria, mentre nella realtà da questa tipologia di rifiuti può arrivare alla produzione di materiale e non più rifiuto. Situazione inversa è stata fatta in merito alle terre e rocce di scavo, dalle quali ad oggi non è prevista la produzione di end of waste, mentre nella planimetria di futura realizzazione viene indicato un cumulo di materie prime seconde. Nei rifiuti da costruzione e demolizione di cui al punto 7.1 la ditta nella relazione parla di materiale fine che non viene inviato alla fase di frantumazione (anche per i limiti previsti dalla Circolare 15 luglio 2005 n. 5205), questa frazione a parere della scrivente Dipartimento rimane un rifiuto speciale non pericoloso.

Si rammentano i disposti normativi cui l'impianto è soggetto:

- Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della D.M. 69 del 28/03/2018. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.

- Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

b. Atmosfera

L'attività, con l'incremento dei quantitativi previsti, genererà emissioni diffuse, principalmente dovute a:

- Traffico indotto per carico/scarico del materiale
- Operazione di frantumazione e vagliatura

La ditta stessa afferma che *“Gli impatti attesi sono riconducibili ad un aumento, seppur esiguo, del traffico veicolare pesante e all'aumento dei macchinari in opera all'interno dello stabilimento: frantoio, pala gommata, ecc...”*

L'aumento di traffico connesso all'incremento dei quantitativi di rifiuti trattati è stato stimato con un incremento del numero di mezzi da circa 2/3 al giorno a circa 10 mezzi al giorno

Per quanto riguarda il secondo punto, l'azienda non è in possesso di mulino mobile pertanto, secondo le necessità provvede a noleggiarlo presso la ditta Viglietti Antonio & Figlio Srl di Montanera (CN). Si afferma che L'impianto mobile risulta comunque dotato di sistema di abbattimento delle polveri costituito da un impianto di nebulizzazione ad acqua all'ingresso del frantoio, al di sotto del frantoio ed alla fine del nastro trasportatore. Sono previste ulteriori misure di mitigazione per il contenimento delle emissioni di polveri. (RT pag 20-21)

c. Rumore

A seguito dell'analisi della documentazione tecnica presentata, si evince che manca completamente una valutazione di impatto acustico redatta secondo i dettami della DGR 9 -11616 del 2 febbraio 2004. Pertanto, si ritiene che l'attività in oggetto non fornisca sufficienti garanzie relativamente al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

d. Suolo

In base alla carta di capacità dell'uso dei suoli al 50.000 il sito ricade in classe III corrispondente a *“Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie”*. Attualmente l'area interessata è un lotto di terreno di circa 3.325 m² così suddivisi:

- circa 2.125 m² adibiti allo stoccaggio dei rifiuti inerti contenuti nel p.to 7.1 del D.M. 05.02.1998;
- altri 700 m² adibiti allo stoccaggio delle miscele bituminose di cui al p.to 7.6 del suddetto decreto.
- i risultanti 500 m² utilizzati per i rifiuti di cui al punto 7.31 bis.

È in previsione l'aumento della metratura dell'area pur utilizzando gli stessi spazi (cfr. relaz Verifica pag. 3) in quanto si destinerà alla messa in riserva anche la superficie ad oggi utilizzata per lo stoccaggio della terra non costituente rifiuto. Pertanto il lotto aumenterà a circa 4.000 m² così impiegati:

- circa 1.300 m² adibiti allo stoccaggio dei rifiuti inerti (p.to 7.1);
- 700 m² adibiti allo stoccaggio delle miscele bituminose (p.to 7.6)
- e i risultanti 2000 m² adibiti alle terre e rocce da scavo (p.to 7.31 bis).

Le aree saranno scoperte e con base in terreno naturale.

e. Acque superficiali e sotterranee

Le aree saranno scoperte e con base in terreno naturale. Tuttavia, vista la natura inerte e non pericolosa dei rifiuti trattati, si stima come basso il rischio di inquinamento delle componenti.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Viste le note prot. ric. n. 42736 del 28.07.2020 dell'A.S.L. CN1 e nota prot. n. 46555 del 17.08.2020 della Città di Saluzzo, in premessa richiamate.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi (es. valutazione di impatto acustico redatta secondo i dettami della DGR 9 -11616 del 2 febbraio 2004), potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica di AUA;
- in data 22 settembre 2020, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 53601 del 24.09.2020 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 53260 del 22.09.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto nonostante l'ampliamento proposto, in merito ai quantitativi totali di rifiuti trattati annualmente, sia significativo esso avviene su un sito esistente già attivo da anni sul territorio; che pur prevedendo un aumento della metratura dell'area, per quanto dichiarato, verranno utilizzati gli stessi spazi in quanto si destinerà alla messa in riserva anche la superficie ad oggi utilizzata per lo stoccaggio della terra non costituente rifiuto e non si evidenziano variazioni qualitative del materiale di lavorazione, né si introducono nuovi macchinari o differenti lavorazioni degli inerti. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere da a ad e "Aspetti progettuali: gestione Rifiuti, Atmosfera, Rumore, Suolo, Acque superficiali e sotterranee"

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 20.07.2020 con prot. n. 40830, da parte del legale rappresentante della ditta Costrade S.r.l., con sede legale in Reg. Paschere n. 33 a Saluzzo, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2., che qui si richiama integralmente.
- 2. DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa agli Enti competenti:
 - a) Il progetto non dovrà comportare consumo di suolo agrario fertile ovvero l'attività dovrà essere svolta nell'area destinata ad uso produttivo.
 - b) Dovrà essere prevista una cortina vegetale di essenze arboreo-arbustive autoctone a corredo della recinzione del sito.

Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio – entro 30 giorni dalla data di inizio lavori

Ente di controllo: Dipartimento ARPA territorialmente competente

3. DI STABILIRE che le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per la costruzione e messa in esercizio dell'attività.

- Dovrà essere presentata la valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale e redatta secondo i dettami della DGR n°9 - 11616 del 2.2.2004 che tenga conto di quanto evidenziato ai punti b) Atmosfera, c) Rumore e d) Suolo, in premessa richiamati.
- Tale valutazione dovrà essere accompagnata da un monitoraggio acustico delle emissioni sonore nell'attuale configurazione impiantistica autorizzata, comprensiva delle operazioni di vagliatura e frantumazione rifiuti. Gli esiti del suddetto monitoraggio dovranno comprendere anche i grafici delle misure effettuate, con evidenza delle attività ed impianti in funzione al momento delle misure.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale